

LIQ. CONTR. 12/2026



Tassa di registrazione
a carico del debitore
precedente ROBERTO
MONOLO

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo italiano

Tribunale di Busto Arsizio

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Elisa Tosi	Presidente
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice
Dott. Michele Munari	Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 33/2026 P.U.

PROMOSSO DA

ROBERTO MONOLO, [MNLRR71S02B300T], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. FRANCESCA DI GIACOMO che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

RICORRENTE

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di ROBERTO MONOLO depositato in data 23/02/2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Mariella Berruto, nominato dall'O.C.C. di Buscate.

Udita la relazione del Giudice Relatore.

Ritenuto che:





- sussistono, ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 3, c.c.i.i., la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, atteso che il debitore ha residenza anagrafica in Arconate (MI) e che, come emerge dagli atti, dimora stabilmente con la compagna e i figli in Somma Lombardo (VA), Comune che ricade nel medesimo circondario, non risultando pertanto elementi idonei a radicare la competenza presso un diverso ufficio giudiziario;
- sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto ROBERTO MONOLO non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente ha riconosciuto debiti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati debiti per complessivi € **1.595.439,72**, di cui € 1.104.501,17 nei confronti dell'Erario, come risulta altresì dall'elenco dei ruoli esattoriali esecutivi depositato in atti;
- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., nonché la successiva nota integrativa depositata in ottemperanza al decreto del Giudice Relatore del 16/03/2026, espongono una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”*), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € 1.595.439,72, non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente.

Considerato che:

- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:
 1. dal Compendio immobiliare sito in Arconate, Via De Gasperi 30 (Catasto FABBRICATI: foglio 3, mapp. 171, sub. 702);
 2. dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.150,00 netti al mese;





3. dalle giacenze e dalle disponibilità finanziarie emergenti dai conti, dalle carte di pagamento e dagli altri rapporti bancari intestati o comunque riferibili al debitore;
- dalla relazione *ex art.* 269, comma 2, c.c.i.i., dalla successiva nota integrativa e dalla documentazione prodotta risulta che il fabbisogno economico mensile del debitore e del relativo nucleo familiare è stato quantificato in euro 2.461,12, oltre a euro 735,79 mensili indicati quali costi di utilizzo e mantenimento di tre autovetture intestate alla compagna, ma nella disponibilità del nucleo familiare. È stato altresì precisato che alle suddette spese concorrono esclusivamente il debitore e la compagna, mentre il figlio non partecipa al loro sostenimento, e che il debitore contribuisce con una quota mensile pari a euro 1.000,00 della propria retribuzione;
 - rilevato, altresì, che dagli atti risulta che nel nucleo familiare svolgono attività lavorativa, oltre al debitore, anche la compagna e il figlio, e che, sulla base delle buste paga depositate e delle dichiarazioni rese all'udienza del 07/04/2026, la compagna percepisce una retribuzione netta mensile di circa euro 2.000,00, mentre il figlio una retribuzione di circa euro 1.300,00, deve ritenersi congruo autorizzare il debitore a trattenere una quota del reddito mensile pari a euro 800,00, avuto riguardo alle esigenze di vita proprie e del nucleo familiare e considerato che i componenti del medesimo nucleo familiare che siano titolari di reddito sono tenuti a concorrere al relativo mantenimento;

Ritenuto che alla luce degli elementi complessivamente emersi sia da escludere che la situazione debitoria del ricorrente sia riconducibile a un fenomeno di occasionale o temporanea inadempienza, risultando invece integrato uno stato di strutturale e definitiva incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro del debitore che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dal ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spopolamento dei beni, ossia l'art. 143





c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);

- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);
- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di ROBERTO MONOLO, [MNLRR71S02B300T].

NOMINA Giudice delegato il Dott. Michele Munari.

NOMINA Liquidatore il Dott. Roberto Luigi Riva, con studio in Busto Arsizio, via G.B. Pergolesi 2.

ORDINA a ROBERTO MONOLO il deposito entro il 17/04/2026 dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **08/07/2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con





l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DISPONE CHE si proceda alla stima dell'immobile di cui il debitore risulta titolare, come meglio identificato nella visura catastale agli atti, al fine di accertarne il valore ai fini della procedura.

NOMINA, a tale scopo, l'Arch. Massimo Ferioli, con studio in Busto Arsizio, via Via Mentana n.20, quale esperto stimatore.

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di € 800,00, secondo le modalità indicate in parte motiva.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari competenti per territorio, a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE il Liquidatore del patrimonio depositi, allegando gli estratti del conto corrente intestato alla procedura, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, una *Relazione preliminare* e, ogni semestre successivo, una *Relazione periodica*, in aggiunta agli adempimenti in tema di *Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione* (art. 272 c.c.i.i.) e a quelli di *Formazione del passivo* (art. 273 c.c.i.i.).

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 08/04/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore

Il Presidente





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata

Sent. n. 52/2026 pubbl. il 14/04/2026

Cron. n. : 1045/2026

Rep. n. 7066/2026 del 14/04/2026

Sent. n. 52/2026 pubbl. il 14/04/2026

Dott. Michele Munari

Dott.ssa Elisa Tosi

